



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta da:

Irene Tricomi	Presidente
Caterina Marotta	Consigliere
Guglielmo Cinque	Consigliere
Guglielmo Garri	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

PUBBLICO IMPIEGO – RISARCIMENTO DEL DANNO – MOBBING

Ud.09/04/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23218/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████;

-ricorrente-

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1023/2022
depositata il 17/03/2022. RG 730/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal
Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1023/2022, pubblicata il
17 marzo 2022, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di



Benevento, che aveva rigettato l'originario ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, volto a sentir dichiarare la natura persecutoria e lesiva dei comportamenti tenuti nei suoi confronti dalla Asl tramite i propri dirigenti, con conseguente condanna al risarcimento del danno da cd. mobbing, quantificato in euro 250.000, oltre accessori.

2. Il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado, con ricorso affidato a due motivi, illustrato con memoria.

La Asl è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 35, primo comma, Cost., 2087, 2043, 2049 c.c.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte territoriale, attraverso un approfondito esame delle risultanze istruttorie del processo di primo grado, ha escluso la natura antiggiuridica delle condotte lamentate dal lavoratore, nonché l'intento persecutorio del datore di lavoro, in particolare osservando, a proposito degli addebiti disciplinari, a dire del lavoratore pretestuosi, che «non è emersa l'assoluta insussistenza degli addebiti, l'evidente sproporzione dei richiami o altro elemento sintomatico che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio e di ritenere che i provvedimenti anche singolarmente considerati siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore. Le presunte angherie subite dal lavoratore sono la conseguenza dell'esercizio legittimo di poteri di direzione ed organizzazione, per le esigenze della funzionalità del servizio che, per sua natura, non può tollerare interruzioni o carenze» (si v. pag. 5 della sentenza impugnata).

1.3. A fronte di tale valutazione, il ricorrente insiste nel giudicare arbitrarie e persecutorie le condotte datoriali e si limita a contestare



l'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito, senza evidenziare alcun errore di diritto commesso dalla Corte territoriale nell'opera di riconduzione dei fatti accertati alle norme asseritamente violate.

Risulta allora evidente che, dietro l'asserita violazione di norme di diritto, il ricorrente chiede in realtà alla Corte di rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. In tal modo, trascura però che tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. per tutte, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Sez. L, Sentenza n. 18665 del 27/07/2017).

1.4. Rispetto poi ad alcuni fatti o documenti che il ricorrente reputa trascurati dalla Corte d'appello, è agevole rilevare che di essi non sono dedotte né la modalità d'introduzione nel processo di merito, né, se non in termini generici, la decisività.

In particolare, quanto alla circostanza che, in relazione ad alcuni procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti del ricorrente, il GIP del Tribunale di Napoli abbia parlato di una loro strumentalizzazione in danno del ricorrente, va osservato che, anche a voler trascurare il fatto che del provvedimento del GIP è riportato un brevissimo stralcio di dubbia attinenza, nel ricorso non è indicato quando tale provvedimento sia stato



prodotto nel processo e se esso sia poi sfociato in una sentenza passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 c.c.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, potendosi estendere alla sua disamina le considerazioni sopra svolte.

La natura vessatoria della condotta datoriale è solo affermata dal ricorrente e ha trovato smentita nei giudizi di merito, secondo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità. Quanto all'art. 1218 c.c. e all'assenza di prova contraria, la tesi del ricorrente, secondo il quale egli avrebbe assolto al proprio onere della prova, è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, secondo la quale al contrario sarebbe provata la legittimità delle condotte attribuite alla Asl.

Anche in questo caso, il ricorrente pretende che la Corte di legittimità rimetta in discussione la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, operazione che le è invece preclusa.

3. Il ricorso va dichiarato in conclusione inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese, essendo la Asl rimasta intimata.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.



Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il Presidente

Irene Tricomi

